

- Pag. 1 **Sistema comune di asilo: Consiglio europeo e lavori preparatori della Commissione europea**
- Pag. 3 **Scioglimento delle Camere e prorogatio delle funzioni parlamentari**
- Pag. 8 **Legge di bilancio 2018**
- Pag.18 **Codice del Terzo Settore: questioni di diritto transitorio**
- Pag.20 **La nozione di coniuge, secondo l'Avvocato generale della Corte UE, "è indipendente dall'orientamento sessuale"**



SOMMARIO

NOTE E COMMENTI

- Sistema comune di asilo: Consiglio europeo e lavori preparatori della Commissione europea* pag. 1
Scioglimento delle Camere e prorogatio delle funzioni parlamentari pag. 3

SINTESI

BIOETICA

- L'interruzione dei trattamenti sanitari per una minore in stato vegetativo, disciplinata dalla legge francese, non viola la Cedu* pag. 5
Spetta al personale medico-sanitario assicurare alla persona cure necessarie alla sua sopravvivenza, senza che il consenso informato del paziente possa essere sostituito e surrogato dall'amministratore di sostegno: Tribunale di Modena pag. 6

COMUNICAZIONI SOCIALI

- Puglia e Campania: due recenti leggi in materia di comunicazione e sostegno all'editoria* pag. 7

ECONOMIA E FINANZA

- Legge di bilancio 2018* pag. 8

EDUCAZIONE E CULTURA

- Alternanza scuola-lavoro: pubblicata la Carta dei diritti e doveri* pag. 12

FAMIGLIA

- Negato il riconoscimento in Germania del divorzio fondato non sulla decisione di un'autorità giurisdizionale ma su una mera dichiarazione di volontà (del marito) resa davanti al tribunale religioso siriano: sentenza della Corte di giustizia dell'UE* pag. 14

MIGRAZIONI

Flussi lavoratori extraUE: programmazione transitoria per il 2018 pag. 15

POLITICA SOCIALE

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare pag. 16

RELIGIONE E CULTO

Sottrarre denaro in Chiesa dalla cassetta delle offerte è furto aggravato pag. 17

La vendita di pubblicazioni e corsi a pagamento per i non associati rendono commerciale l'attività di Scientology pag. 17

TERZO SETTORE

Codice del Terzo Settore: questioni di diritto transitorio pag. 18

UNIONI OMOSESSUALI

La nozione di coniuge, secondo l'Avvocato generale della Corte UE, è "indipendente dall'orientamento sessuale" pag. 20



Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

Sistema comune di asilo: Consiglio europeo e lavori preparatori della Commissione europea

Fra i diversi argomenti discussi dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre scorso assume particolare significato anzitutto il dibattito sui **temi sociali, sull'istruzione e la cultura**. La discussione ha preso le mosse nel quadro dell'agenda dei leader su cultura e istruzione e del vertice sociale tenutosi a Göteborg nel novembre 2017. Le priorità messe in evidenza per un maggiore sviluppo della dimensione sociale dell'UE hanno riguardato:

- attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale;
- agevolazione di un dialogo sociale ben funzionante a tutti i livelli;
- progressi sui fascicoli sociali in sospeso a livello dell'UE;
- seguito delle priorità del piano d'azione dell'UE per contrastare il divario retributivo di genere.

Sono state condivise inoltre le seguenti priorità:

- rendere il programma Erasmus+ più ampio e inclusivo;
- consentire agli studenti di ottenere un diploma combinando gli studi in diversi paesi dell'UE;

- assicurare che un maggior numero di giovani parli almeno due lingue straniere europee;
- promuovere la cooperazione in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria.

La Commissione è invitata a presentare delle proposte nella primavera del 2018 di modo che possano essere adottate dal Consiglio quanto prima.

Un altro argomento che ha visto impegnato il Consiglio europeo è stato quello della **Migrazione**. Al riguardo, si è tenuto un dibattito sulle dimensioni esterna e interna della politica migratoria dell'UE.

La discussione mirava, tra l'altro, a preparare il terreno per un accordo sulla **riforma del sistema di asilo** entro giugno 2018: la questione delle quote obbligatorie rimane controversa, sebbene gli animi siano molto più pacificati di prima. "Sembra molto difficile trovare un compromesso", ma nel mese di marzo saranno valutati i progressi in materia, "mentre i leader desiderano prendere una decisione a giugno".

Il dibattito si è basato su una nota diffusa dal Presidente prima del vertice incentrata sui seguenti temi:

- **prevenire gli arrivi di massa** alle frontiere esterne ;

- contrastare le **cause profonde** della migrazione;
- superare gli **stalli interni** che ostacolano i progressi di questa politica.

I lavori preparatori della Commissione europea

In vista del Consiglio europeo la Commissione ha fornito un contributo per il dibattito tematico sul futuro della **dimensione interna ed esterna della politica di migrazione**. In particolare, è stata proposta una tabella di marcia politica per raggiungere, entro giugno 2018, un accordo globale su una politica migratoria sostenibile. *“Anche se stiamo lasciando la situazione di crisi, è evidente che la migrazione resterà una sfida per la nuova generazione di cittadini europei”, ha dichiarato il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker . “L’Europa ha urgente bisogno di dotarsi di mezzi adeguati alle esigenze future per gestire la migrazione in modo responsabile ed equo. Negli ultimi tre anni abbiamo compiuto progressi concreti: è ora il momento di tradurre le proposte in leggi e le leggi in fatti”.*

Durante gli ultimi tre anni è emerso un nuovo approccio dell’UE alla gestione della migrazione: un approccio che mira a sostenere gli Stati membri più esposti a rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell’UE e a potenziare la cooperazione con i paesi partner. I lavori coordinati hanno permesso di stabilizzare una situazione estremamente instabile (nel 2017 gli arrivi irregolari nell’UE sono calati del 63%), ma la tendenza per i prossimi anni e fattori quali i cambiamenti climatici, la situazione relativa alla sicurezza e la compagine demografica dell’UE e del suo vicinato indicano che l’immigrazione rimarrà una sfida per decenni.

La Commissione raccomanda ai leader di proseguire i lavori assicurando progressi rapidi nella riforma del sistema europeo comune di asilo dell’UE, rafforzando ulteriormente i partenariati con i paesi terzi, continuando ad aprire vie di accesso legali all’Europa e garantendo finanziamenti adeguati per il futuro. Le diverse proposte formulate in questi anni dalla Commissione europea e dirette a creare un **sistema europeo comune di asilo**, sono andate avanti a rilento; per questo motivo si chiede ora al Consiglio europeo di sbloccare il

dibattito mediante un approccio più efficace e più equo al fine di bilanciare i principi della solidarietà e della responsabilità.

Ad avviso della Commissione, un passo avanti verso la riforma del sistema Dublino potrebbe prevedere l’obbligo di ricollocazione solo per le situazioni di crisi grave, mentre per le situazioni meno problematiche la ricollocazione si fonderebbe su impegni volontari degli Stati membri.

La Commissione raccomanda al Consiglio di considerare le sue proposte nel loro insieme, con l’obiettivo di approvare, entro **giugno 2018**, una revisione del **regolamento Dublino** nel quadro di un accordo più ampio su tutte le riforme proposte. Mentre le discussioni sugli aspetti fondamentali della solidarietà e responsabilità proseguono, alcuni elementi del pacchetto, come le proposte riguardanti l’Agenzia europea per l’asilo ed Eurodac, possono essere adottati entro marzo 2018 in modo da gettare le basi operative del sistema di asilo riformato.

Al fine di fornire assistenza immediata agli Stati membri per la protezione delle frontiere esterne, ad avviso della Commissione l’UE deve rendere pienamente operativa la nuova **Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** per portare a termine la creazione di un sistema efficace di gestione delle frontiere esterne. Gli Stati membri devono garantire, entro **marzo 2018**, che tutti i mezzi e il personale necessario per la riserva di reazione rapida dell’Agenzia siano pronti per essere dispiegati.

Sempre per la Commissione è necessario consolidare la dimensione esterna della politica migratoria, garantendo la piena attuazione della **dichiarazione UE-Turchia** e un maggiore impegno con i paesi terzi partner e le agenzie delle Nazioni Unite.

Per dissuadere la migrazione irregolare e smantellare il modello di attività dei responsabili della tratta di esseri umani, l’UE deve offrire un’alternativa ai viaggi rischiosi aprendo vie di accesso legali e sicure per coloro che hanno realmente bisogno di protezione. È inoltre necessario che gli Stati membri procedano a **reinsediare altri 50 000 rifugiati vulnerabili** entro maggio 2019. Nel contempo gli Stati membri devono assicurare **il rimpatrio e la riammissione rapidi ed efficienti** di coloro che non hanno diritto di

restare nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero garantire il pieno funzionamento della capacità di rimpatrio nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera entro maggio 2018 e, entro giugno 2018, aumentare del 50% rispetto al 2017 il numero di migranti rimpatriati in operazioni organizzate in collaborazione con l'Agenzia.

Tramite la task force congiunta dell'Unione europea/Unione africana/Nazioni Unite, istituita il 29 novembre 2017, gli Stati membri dovrebbero sostenere l'Organizzazione internazionale per le migrazioni ad accelerare i rimpatri dalla Libia, con ulteriori 15 000 rimpatri volontari assistiti finanziati dalla Commissione da effettuare entro febbraio 2018.

Sul fronte dei finanziamenti utili per gestire la migrazione, la Commissione ricorda che dal

2015 l'UE ha aumentato di quasi il 75% i finanziamenti messi a disposizione nell'ambito dei Fondi Asilo e migrazione e Sicurezza interna e per le agenzie dell'UE. I leader dovrebbero ora riflettere su come garantire finanziamenti per la dimensione esterna della migrazione e assicurare una mobilitazione rapida delle risorse per affrontare le cause profonde della migrazione e garantire la protezione dei rifugiati e dei migranti. Il **prossimo quadro finanziario pluriennale** (il bilancio settennale dell'UE) dovrebbe tener conto delle esperienze degli ultimi tre anni e prevedere strumenti flessibili per rispondere alle sfide migratorie future.

(Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2017)

Scioglimento delle Camere e prorogatio delle funzioni parlamentari

Martedì 9 gennaio i Presidenti delle Camere hanno dato lettura del decreto con cui il Presidente della Repubblica, il 28 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, ha sciolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Il Capo dello Stato ha firmato, inoltre, i decreti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di Senato e Camera per il 4 marzo; la data della prima riunione delle nuove Camere è fissata per venerdì 23 marzo.

La prassi relativa all'attività delle Camere in periodo di *prorogatio* - da ultimo precisata dal Presidente della Camera nelle sedute del 14 marzo 2001 e del 14 febbraio 2006 - fornisce rilevanti indicazioni per quanto riguarda l'esercizio delle principali funzioni dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi parlamentari.

Per quanto concerne l'**attività legislativa**, la prassi consente di procedere, in **Assemblea**, all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili. A tale proposito si segnalano, in particolare:

- i disegni di legge di conversione di decreti-legge (in quanto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione

prevede che a tal fine le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni);

- i progetti di legge di sanatoria degli effetti di decreti legge non convertiti;
- i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e i disegni di legge europea e di delegazione europea (già disegno di legge comunitaria), quando - secondo quanto riportato dal Governo - dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari;
- i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione;
- gli altri progetti di legge per i quali - in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo - si registri il consenso unanime dei gruppi circa l'esigenza di esaminarli.

Secondo prassi costante, nell'ambito di tali attività sono ammessi (ovviamente nei limiti di

cui agli articoli 88, comma 2, e 89 del Regolamento) la presentazione e l'esame di ordini del giorno recanti istruzioni al Governo in relazione alla legge in discussione.

L'attività legislativa delle Commissioni nel periodo di scioglimento delle Camere deve essere informata ai medesimi principi che presiedono allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, attesa anche la funzionalità dell'attività referente e consultiva di tali organi rispetto ad essa.

A decorrere dalla data del decreto di scioglimento, i progetti di legge sono considerati irricevibili, e dunque non sono annunciati, stampati e assegnati. Fanno eccezione i disegni di legge di iniziativa del Governo che rivestano quei caratteri di necessità ed urgenza che ne consentano la trattazione, secondo quanto sopra indicato.

Dopo lo scioglimento, non si procede all'assegnazione degli eventuali progetti di legge presentati prima del relativo decreto, ma solo al loro annuncio, ove a tale adempimento non si sia già provveduto.

Sono considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare. Tali atti, unitamente alle relazioni e ai documenti trasmessi anche da altri organi, sono assegnati alle Commissioni competenti che – per prassi costante – esprimono i pareri.

Per prassi costante sono **preclusi la presentazione e l'esame di atti di indirizzo**.

Per quanto riguarda gli **atti di sindacato ispettivo**, sono da considerarsi ammissibili, e sono dunque pubblicate, le sole interrogazioni aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel

periodo successivo allo scioglimento delle Camere.

Non si dà comunque luogo allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze urgenti, nonché di atti di sindacato ispettivo presentati prima del decreto di scioglimento.

Lo svolgimento di eventuali informative urgenti è subordinato al consenso unanime dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Nel periodo di *prorogatio* non è consentito alle Commissioni dare luogo a comunicazioni del Governo e ad audizioni (formali o informali), se non sulla base del previo assenso della Presidenza della Camera e dell'unanime consenso dei presidenti dei gruppi.

Analogamente, salvo che siano acquisiti il necessario assenso della Presidenza della Camera e l'unanime avviso dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, le Commissioni non possono procedere all'esame e all'approvazione dei documenti conclusivi di indagini conoscitive già concluse.

Prosegue infine - come stabilito espressamente dall'articolo 12, comma 8, del Regolamento - la normale attività dell'Ufficio di Presidenza, dei relativi Comitati e del Collegio dei questori.

Prosegue, inoltre, l'attività degli organi per la tutela giurisdizionale.

Per quanto riguarda l'**attività d'inchiesta parlamentare** consentita in periodo di *prorogatio*, secondo la prassi costante non è ammessa la prosecuzione dell'attività d'indagine, anche se prevista in programmi già approvati, mentre sono consentite la definizione e l'approvazione di relazioni conclusive (nei termini stabiliti dai rispettivi atti istitutivi) e la definizione dei criteri per la conservazione e la pubblicazione dei documenti acquisiti o formati nel corso dell'inchiesta.



SINTESI

BIOETICA

GIURISPRUDENZA

EUROPA

L'interruzione dei trattamenti sanitari per una minore in stato vegetativo, disciplinata dalla legge francese, non viola la Cedu

La Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 25 gennaio 2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso di due cittadini francesi, genitori di una minore di quattordici anni in stato vegetativo permanente, volto ad accertare la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (di seguito CEDU) a seguito della decisione assunta dai medici di interrompere i trattamenti sanitari che mantenevano in vita la minore. In particolare, la Corte ha rilevato che, in assenza di un consenso fra gli Stati membri per quanto riguarda le modalità in cui deve essere presa la decisione finale di interruzione dei trattamenti sanitari, l'organizzazione del processo decisionale, segnatamente con riguardo alla designazione della persona chiamata ad adottare la decisione finale e alle modalità di decisione, rientra nel **margin** di

apprezzamento di cui gode ciascuno Stato. Ha, quindi, concluso che la **disciplina legislativa** (legge 2016-87 del 2 febbraio 2016) in vigore in Francia in materia di interruzione di trattamenti sanitari **è conforme all'articolo 2 (Diritto alla vita) della CEDU**, e che, nonostante i ricorrenti non fossero d'accordo sulla decisione assunta dai medici, il processo decisionale messo in atto nel caso di specie ha soddisfatto i requisiti previsti dal richiamato art. 2. Ha poi rilevato che anche il ricorso giurisdizionale previsto dalla legge francese è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2.

(Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sentenza del 25 gennaio 2018 relativa al caso Afiri e Biddarri c. Francia, ricorso n. 1828/18)

Spetta al personale medico-sanitario assicurare alla persona cure necessarie alla sua sopravvivenza, senza che il consenso informato del paziente possa essere sostituito e surrogato dall'amministratore di sostegno: Tribunale di Modena

Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 gennaio 2018, ha rigettato il ricorso presentato dall'amministratore di sostegno (di seguito a.d.s.) di una persona affetta da distrofia muscolare e impossibilitata ad esprimere il proprio consenso medico sanitario, volto a conseguire autorizzazione a procedere alla tracheotomia a carico del beneficiario.

Il giudice adito ha, anzitutto, rilevato che il decreto di nomina di a.d.s. non conferiva a quest'ultimo alcun potere in ambito medico sanitario, in sostituzione o in affiancamento al beneficiario.

Inoltre, ha ritenuto di non poter tenere in considerazione la volontà espressa dal paziente di continuare a vivere ma senza essere tracheotomizzato. Infatti, poiché nel caso di specie la tracheotomia rappresentava un atto medico "salva vita", senza alternative terapeutiche, era l'unica scelta possibile per garantire la continuazione della vita. Quindi la volontà del paziente risultava contraddittoria.

Il giudice ha però sottolineato la possibilità di prescindere dal consenso informato del paziente in materia medico-sanitaria in presenza di una situazione di urgenza o di uno stato di necessità e a fronte di uno stato di incoscienza della persona. Al riguardo ha richiamato oltre al codice di deontologia medica (art. 36: "il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle

*volontà espresse tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate"), anche l'art. 1, comma 7, della l. 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio scorso, laddove afferma che "nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla". Infine, ha ricordato che l'antigiuridicità dell'atto medico compiuto in difetto di consenso medico-sanitario del paziente è stata più volte esclusa in giurisprudenza nel caso in cui lo stesso sia stato effettuato in stato di necessità. Pertanto, ha concluso il Tribunale, sussistendo uno stato di necessità e risultando indispensabile compiere un intervento "salvavita" a beneficio del paziente, **spetta alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare alla persona cure necessarie alla sua sopravvivenza, senza che il consenso informato del paziente in materia possa essere sostituito e surrogato dall'amministratore di sostegno.***

(Tribunale di Modena, II sez. civ., sentenza del 18 gennaio 2018)

Puglia e Campania: due recenti leggi in materia di comunicazione e sostegno all'editoria

Con 34 voti favorevoli e 4 contrari il 30 gennaio scorso il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge recante “**Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale**”. Il provvedimento riconosce il sistema integrato dell'informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico. La copertura finanziaria sarà di 2,5 milioni nel biennio 2018-2019.

La legge riconosce e promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale e prevede azioni ed interventi volti a sostenere l'informazione e la comunicazione istituzionale attraverso la disciplina dell'organizzazione delle strutture previste dalla Legge n. 150/2000, ovvero Portavoce, Ufficio Stampa e Urp, il Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, e il pluralismo informativo locale al fine di scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico, sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola e associata e start up e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

La nuova legge disciplina l'**accesso ai fondi** con criteri di premialità per le emittenti che garantiscono un contratto nazionale di lavoro giornalistico e la stabilizzazione del personale precario. Beneficiari dei contributi sono le emittenti radiofoniche e televisive e le agenzie

che operano in Campania produttori d'informazione e format giornalistici in ambito locale con frequenza quotidiana, gli operatori della stampa quotidiana e periodica, le testate giornalistiche digitali, le agenzie di stampa locali.

La legge –si legge nel testo–prevede il lavoro per i giovani nelle istituzioni e negli uffici stampa.

La normativa disciplina anche progetti volti a favorire la professionalizzazione dei giornalisti con particolare riferimento all'occupazione femminile e giovanile. I contributi stanziati serviranno inoltre per avviare imprese di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e la nascita di startup, secondo i criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Particolare attenzione è data ai progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione di notiziari radiotelevisivi su base locale e programmi dedicati ai giovani. Non avranno accesso ai fondi le imprese sanzionate da Agcom per violazione del titolo V.

La Regione sostiene con convenzioni le Università con l'organizzazione di corsi di aggiornamento anche telematici rivolte al personale di enti pubblici operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione. La nuova legge stabilisce l'istituzione di un **Osservatorio regionale dell'informazione e della comunicazione** avente la funzione di monitorare il contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore dell'informazione e della comunicazione.

Il 25 gennaio scorso il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza le

Disposizioni per la promozione e il sostegno al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale.

Si tratta della prima norma di sistema dell'ordinamento regionale a **garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione a livello locale**, impedendo la formazione di posizioni dominanti e favorendo l'accesso nel sistema dell'editoria regionale al massimo numero possibile di soggetti.

La Regione si impegna infatti a promuovere e sostenere, con uno **stanziamento** di 900 mila euro per il 2018, tutti i soggetti che esercitano, con sede operativa in Puglia, l'attività di editoria quotidiana e periodica finalizzata all'informazione e alla comunicazione locale, attraverso interventi per l'innovazione tecnologica, la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e pugliese, la produzione e diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale e di programmi dedicati a minori e al pubblico giovanile; gli abbonamenti alle agenzie di stampa; la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, privilegiando iniziative volte ad assicurare la

copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità; gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico e le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore. La legge sostiene infine l'esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio Stampa da parte degli enti locali. Si prevede di limitare l'operatività e l'erogazione degli interventi previsti entro ambiti ben definiti - sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che nello stesso anno hanno beneficiato di contributi maggiori o uguali a 100mila euro - e si demanda al successivo regolamento la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze e i criteri per la determinazione del contributo. Viene inoltre attribuita una **maggiorazione del 10 per cento del punteggio** per le domande di ammissione al contributo presentate dalle emittenti che si impegnino a veicolare gratuitamente messaggi di pubblico interesse e utilità sociale.

(Consiglio regionale della Campania, seduta del 30/1/18; Consiglio regionale della Puglia, seduta del 25/1/18)

ECONOMIA E
FINANZA

LEGISLAZIONE

ITALIA

Legge di bilancio 2018

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Di seguito vengono segnalati alcuni dei profili più rilevanti del provvedimento.

Disposizioni anticipate di trattamento

L'art. 1, commi 418 e 419, ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di una **banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)** attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura

incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati.

Assegno di natalità

E' confermato l'assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè"), istituito dall'articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015), e destinato alle famiglie con figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Autismo

Si incrementa lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il **sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare** con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (comma 254). Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Con questa espressione si intende la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33 comma 3 della legge 104/1992, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o

degenerative non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido, in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980.

Bonus IRPEF

Sono **innalzate le soglie di reddito per l'accesso al bonus fiscale di 80 euro al mese**, spettante ai lavoratori dipendenti e taluni assimilati. Questo bonus viene attribuito attualmente ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Le nuove norme innalzano tale soglia a 24.600 euro.

Reddito di inclusione e Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

E' previsto **l'ampliamento della platea dei beneficiari del reddito di inclusione**. A partire dal mese di gennaio 2018, potranno accedere a questa misura **tutti i disoccupati di età superiore ai 55 anni e non soltanto** coloro che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (comma 190). Inoltre, la platea dei beneficiari viene estesa ulteriormente da luglio 2018, quando **decadranno tutti i requisiti relativi alle caratteristiche del nucleo richiedente** (presenza di un minorenne, di una persona con disabilità, di donna in stato di gravidanza o di un disoccupato che abbia compiuto 55 anni). In tal modo la misura diventerà universale.

Per queste finalità il **Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è aumentato** di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni nell'anno 2019, di 783 milioni nell'anno 2020 e di 755 milioni a decorrere dal 2021. Inoltre, è incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147). Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI) i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per

l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Ticket sanitario

Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, è istituito un **Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta**, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 (comma 804).

Lavoro

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati che assumono con **contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato** a tutele crescenti, (d.lgs. n. 23/2015) saranno **esonerati**, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal **versamento del 50% dei complessivi** contributi previdenziali a loro carico, con un limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, tuttavia, l'esonero sarà riconosciuto in riferimento alle assunzioni dei **giovani under35** che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (con il medesimo o altro datore di lavoro). Invece, a partire da gennaio del 2019, l'esonero sarà limitato con riferimento all'inserimento di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, **non abbiano compiuto il trentesimo anno di età** e che non abbiano mai avuto in precedenza rapporti fissi d'impiego.

Sempre dal mese di gennaio 2018 potranno godere di un **esonero totale dal versamento** dei complessivi **contributi previdenziali** a loro carico, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, **giovani** che hanno svolto presso il medesimo **attività di alternanza scuola-lavoro** (almeno il 30% del totale delle ore previste) o **periodi di apprendistato** di primo o di terzo livello.

Restano fermi il **limite** massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua e il previsto requisito anagrafico.

Stante la **proroga del bonus Sud nel 2018** potranno fruire dell'incentivo al 100% anche le

regioni meridionali: l'esonero varrà, tuttavia, per un solo anno e interesserà sia giovani che disoccupati "senior".

Particolare attenzione mostra la manovra di bilancio nel settore **formazione**. Anzitutto, è riconosciuto un **credito d'imposta** a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione (nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) atte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle **tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0**.

Il credito d'imposta avrà una **misura** del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle summenzionate attività di formazione e sarà riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Viene ampliata la platea dei lavoratori che potranno beneficiare del c.d. **bonus 80 euro**, grazie all'innalzamento delle soglie reddituali per accedere al beneficio: la misura del credito resta ferma a 960 euro annui, mentre, grazie alle modifiche, il bonus spetterà per un **reddito complessivo non superiore a 24.600** euro, soglia che sostituisce la precedente di 24mila euro.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, **attraverso una banca o un ufficio postale** a mezzo di: **bonifico** sul c.c. con IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di **pagamento elettronico**; pagamento in contanti presso sportello bancario o postale ove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un **assegno consegnato direttamente** al lavoratore o a un suo delegato. Sarà espressamente **vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Cooperative: incentivi per l'assunzione di donne e rifugiati

La legge di bilancio riconosce incentivi anche in favore delle cooperative sociali che dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018,

assumano a tempo indeterminato persone a cui sia stata **riconosciuta protezione internazionale** (dal 1° gennaio 2016) e donne vittime di violenza di genere.

Il contributo sarà erogato per un periodo massimo di 36 mesi ed entro il limite di spesa di 500.000 euro annui (un milione di euro annui per le donne vittima di violenza) per ciascuno degli **anni 2018, 2019 e 2020**, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e lavoratrici assunti.

Ammortizzatori sociali: proroga Cigs

La manovra riconosce, per gli anni 2018 e 2019, una **deroga ai limiti massimi di durata** del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese a rilevanza economica strategica (anche a livello regionale), con **organico superiore a 100 unità lavorative**, entro il limite massimo complessivo di spesa di **100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni**. In sostanza, alle imprese coi summenzionati requisiti, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo in sede governativa, potrà essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da **investimenti complessi** non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi.

Sgravi contributivi per gli imprenditori agricoli

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli** professionali under40 che si iscrivano per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito**

contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Sport e fisco

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una svolta culturale epocale nel mondo dello **sport dilettantistico**, aprendo al **modello societario for profit**. Il provvedimento prevede un'imposta agevolata sul reddito delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative (dimezzamento dell'aliquota). Nello specifico, è stabilito che le attività sportive dilettantistiche lucrative possano essere esercitate in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. A pena di nullità, lo statuto delle **società sportive dilettantistiche con scopo di lucro** deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrative»;
- b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea in Scienze motorie.

L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2017, Supplemento ordinario n. 62)

ITALIA

Alternanza scuola-lavoro: pubblicata la Carta dei diritti e doveri

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Miur 3 novembre 2017, n. 195 (*Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro*), che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di "conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro".

Il regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite **convenzioni con le strutture ospitanti**, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del **terzo settore**, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante. L'**alternanza** può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e realizzato anche all'estero, secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i **diritti e i doveri degli studenti** e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza.

Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali, e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. Il regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

I diritti

• un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio

seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;

- una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- il supporto di un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e di un tutor della struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor;
- il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti alla fine di ciascun percorso di alternanza, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica;
- esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione;

Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.

I doveri

- rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza;
- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
- relazionare, al termine dell'attività di alternanza, in merito all'esperienza svolta, con

le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Gli studenti destinatari di eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle suddette regole possono proporre reclamo, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza.

Salute e sicurezza

Gli studenti ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante. È di competenza dei dirigenti scolastici l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante.

Agli studenti è garantita la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Gli studenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la **Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro**, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento sul territorio regionale.

(Decreto Miur n. 195 del 3/11/2017, pubblicato in Gazz. Uff. n. 297 del 21/12/17, Serie generale)

EUROPA

Negato il riconoscimento in Germania del divorzio fondato non sulla decisione di un'autorità giurisdizionale ma su una mera dichiarazione di volontà (del marito) resa davanti al tribunale religioso siriano: sentenza della Corte di giustizia dell'UE

La Corte di giustizia dell'UE con sentenza del 20 dicembre 2017 si è pronunciata su una domanda riguardante la questione se i divorzi qualificati come “privati”, in quanto fondati non su una decisione a carattere costitutivo di un'autorità giurisdizionale e di un'altra autorità pubblica, ma su una dichiarazione di volontà dei coniugi, rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1259/2010 del Consiglio (*Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*).

Il caso riguardava una coppia con doppia cittadinanza siriana e tedesca, che aveva contratto matrimonio in Siria. Successivamente il marito aveva dichiarato alla moglie la volontà di divorziare e il suo rappresentante aveva pronunciato la formula di divorzio davanti al tribunale religioso della sharia di Latakia (Siria). Quindi il marito aveva chiesto il riconoscimento in Germania della decisione di divorzio pronunciata in Siria.

La Corte, anzitutto, ha sottolineato come il regolamento n. 1259/2010, in particolare nell'art. 1 relativo all'ambito di applicazione, non fornisce elementi utili per definire la nozione di «divorzio».

Sebbene, come rilevato dall'Avvocato generale, il divorzio “privato” non sia escluso in modo esplicito dall'ambito di applicazione del regolamento, tuttavia numerose **disposizioni del regolamento attribuiscono un ruolo centrale all'intervento di un'autorità**

giurisdizionale” e all'esistenza di un “procedimento” ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ciò indica che il legislatore dell'Unione ha inteso far ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento solo i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo e che pertanto non intendeva far applicare il regolamento ad altri tipi di divorzi, quali quelli che si fondano su una dichiarazione di volontà privata unilaterale pronunciata davanti a un tribunale religioso.

Anche se, dopo l'adozione del regolamento n. 1259/2010, diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici la possibilità di pronunciare divorzi senza l'intervento di un'autorità statale, tuttavia, l'inclusione dei divorzi di natura privata nell'ambito di applicazione di questo regolamento richiederebbe scelte che ricadono nella competenza del solo legislatore dell'Unione.

Pertanto, la Corte ha concluso che il **regolamento n. 1259/2010** va interpretato nel senso che **il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso non ricade nel suo ambito di applicazione.**

(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-372/16)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Flussi lavoratori extraUE: programmazione transitoria per il 2018

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 15 dicembre 2017, che definisce la *programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018*. In base al decreto, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di **30.850 unità**. Nell'ambito della quota massima, sono ammessi:

- per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.
- 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
- per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:

- a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Il decreto prevede, inoltre, **l'ingresso per motivi di lavoro autonomo di 2.400 lavoratori extra-UE** appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori che intendano attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonchè la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
- cittadini stranieri che intendano costituire imprese start up innovative.

Sono inoltre previsti **18.000 ingressi per lavoratori stagionali** da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell'ambito della quota, sono riservate 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro

presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

(D.P.C.M. del 15/12/2017, pubblicato in Gazz. Uff. n. 12 del 16/1/18, Serie generale)

POLITICA
SOCIALE

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE CAMPANIA

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge n. 33 del 2017 contenente "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare", quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Il **caregiver familiare**, scelto dalla persona da assistere oppure dal suo tutore in primo luogo fra i familiari e i conviventi, è colui che **assiste una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata**. In particolare si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative e si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

Il caregiver familiare è affiancato dai servizi sociali che gli forniscono tutte le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che

possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

Il caregiver familiare è coinvolto nella valutazione, definizione e realizzazione del Progetto Individuale per le persone disabili ed assume gli impegni del progetto stesso.

La Regione stabilisce azioni a supporto del caregiver familiare e promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per le varie patologie croniche e di interventi economici per l'adattamento domestico anche alle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari, come previsto dalla normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza e assicura il supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali.

La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà. Ne fanno parte il referente del caregiver familiare, il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito, l'infermiere e i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità.

Inoltre, al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, istituisce il

"Caregiver day" da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio con la collaborazione degli enti locali, delle ASL e delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari.

Presso la Giunta regionale è istituito il **Registro dei caregiver familiari** che ha

come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte del caregiver.

(Consiglio regionale della Campania, legge 20 novembre 2017, n. 33)

RELIGIONE
E
CULTO

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Sottrarre denaro in Chiesa dalla cassetta delle offerte è furto aggravato

Con sentenza n. 5348/2018 la Corte di cassazione ha stabilito che risulta configurabile il reato di furto con l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625, n. 7, c.p.), qualora l'agente sottragga all'interno di una Chiesa del denaro dalla cassetta delle offerte.

Ad avviso della Suprema Corte, l'aggravante "sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria".

(Corte di cassazione, V sez. Penale, sentenza n. 5348 del 5/2/18)

La vendita di pubblicazioni e corsi a pagamento per i non associati rendono commerciale l'attività di Scientology

Con ordinanza 29886/2017 la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui un'associazione senza scopo di lucro che, parallelamente alla propria attività istituzionale, conduce un'attività sostanzialmente di carattere commerciale rivolta a terzi ricavandone un reddito, è obbligata al pagamento delle imposte dirette ed indirette sulle relative basi imponibili.

La Suprema Corte conferma pertanto il principio secondo cui la riconducibilità di una

certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale riservato a questi ultimi dall'articolo 2 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto in ordine al concreto esercizio dell'attività (Cassazione n. 1633-95 e anche Cassazione n. 12871-01; da ultimo Cassazione n. 25586-16). A tal fine non è sufficiente che gli enti di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma

occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del 1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici occorrenti. A questo riguardo, la Corte richiama l'articolo 73, primo comma, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo cui tutti gli enti che svolgono attività commerciale, anche se non esclusiva, rientrano fra i soggetti passivi d'imposta, con riguardo ai redditi d'impresa.

Secondo la Cassazione, "il punto decisivo è che l'affermazione della CTR, secondo la quale l'associazione (Chiesa di Scientology) aveva posto in essere una vera e propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito, mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di corsi a

beneficio di soggetti non associati, si basa su un corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente contrastata: non lo è ... su questione non risolutiva, quale quella degli effetti del giudicato in materia d'Iva sulla astratta veste non commerciale dell'associazione medesima; ... si assume la conformità dei servizi e delle cessioni ai fini istituzionali dell'associazione con chiaro tentativo di sovvertimento della difforme ricostruzione operata dal giudice di merito. Quanto riportato è da ritenersi applicabile per gli enti religiosi, sebbene per questi soggetti lo svolgimento di attività commerciale non è mai esclusiva. L'esercizio di attività che generano redditi di impresa fa scattare l'obbligo della contabilità, che dovrà necessariamente essere tenuta separata dalla contabilità generale dell'ente, secondo i criteri validi per tutti gli enti non commerciali".

(Corte di cassazione, ordinanza n. 29886 del 13/12/2017)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Codice del Terzo Settore: questioni di diritto transitorio

Con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sulla materia in titolo disciplinata dal decreto legislativo n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), al fine di risolvere delle questioni applicative sollevate da alcune amministrazioni regionali per quanto riguarda le **associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato**, per le quali sono operanti gli

attuali registri nazionale, regionali e delle Province autonome. Per le ONLUS sono attese ulteriori istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero precisa anzitutto che le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere, sebbene in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore della nuova normativa

TERZO
SETTORE

(D.lgs.n.117/2017) e quelli che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017.

Nel **primo caso**, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione: qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà *ex se* costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto.

I **nuovi enti**, invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla operatività del Registro. In mancanza di quest'ultimo non sarà richiesto il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'ente (si pensi alla denominazione dell'ente, forma giuridica, sede legale, oggetto dell'attività di interesse generale etc..) o del deposito dei bilanci e dei rendiconti, inclusi quelli riguardanti le raccolte fondi. Inoltre, non essendo operativo il registro unico nazionale, "non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22: i limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente. Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48".

Per altro verso, "si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli **artt.32 e 35 del codice**, dedicate, rispettivamente alle **organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale**, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di

volontariato o di un'associazione di promozione sociale".

Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, **tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio**. "L'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ... non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame".

Altra questione di rilievo attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS. Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. "Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico".

Un'ulteriore questione di diritto transitorio riguarda il **nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, introdotto dagli articoli 61 e ss. del codice del Terzo settore, il quale, tra l'altro, attribuisce all'Organismo nazionale di controllo (ONC) di stabilire il numero di enti accreditabili come CSV sul territorio nazionale, sulla base dei criteri fissati nell'articolo 61 e di rilasciare il successivo accreditamento. L'articolo 101, comma 6 stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del D.M. 8.10.1997. Al riguardo,

poiché è ancora in corso il processo di costituzione dell'ONC, si deve ritenere, in ossequio all'esigenza di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e di qualificazione del volontariato, che i CSV già istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31.12.2017 e fino al loro accreditamento o all'accreditamento come CSV di altro ente.

Analogamente, l'articolo 101, comma 5 prevede, a far data dalla costituzione dei relativi organismi territoriali di controllo (OTC), lo scioglimento degli attuali comitati di gestione (Co.GE), previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 8.10.1997 e la devoluzione del loro patrimonio residuo al Fondo unico nazionale

(FUN) nei novanta giorni successivi. Qualora, nelle more dell'istituzione dei nuovi OTC si verifichi la scadenza del mandato biennale del Co.Ge, quest'ultimo potrà continuare ad operare in regime di *prorogatio* fino alla data del suo scioglimento *ex lege*, al fine di evitare che la discontinuità dell'azione possa arrecare grave pregiudizio sia alle funzioni di amministrazione dei vigenti fondi speciali per il volontariato che alla successiva attività liquidatoria che il regime transitorio impone ai presidenti dei Co.Ge ad avvenuta istituzione dei nuovi OTC.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 34 del 29/12/2017)

UNIONI
OMOSESSUALI

GIURISPRUDENZA

EUROPA

La nozione di coniuge, secondo l'Avvocato generale della Corte UE, è "indipendente dall'orientamento sessuale"

Lo scorso 11 gennaio sono state pubblicate le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa riguardante un cittadino americano e un cittadino rumeno che, dopo aver contratto matrimonio a Bruxelles, avevano chiesto alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il coniuge americano potesse lavorare e soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi (in applicazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). Le autorità rumene avevano rifiutato di riconoscere tale diritto. Contro la decisione di diniego i ricorrenti hanno presentato ricorso e la Corte costituzionale rumena ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

Fra l'altro, il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di «coniuge» utilizzata nell'articolo 2,

punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, interpretata alla luce degli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si applichi a un cittadino di uno Stato terzo legalmente sposato con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso, conformemente alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante.

Secondo l'Avvocato generale, la risposta dovrebbe essere positiva. Anzitutto ha osservato che la richiamata direttiva non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinare la qualifica di «coniuge». Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la necessità di garantire sia l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia il principio di uguaglianza comportano «che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma

essere oggetto, nell'intera Unione, di un'**interpretazione autonoma e uniforme**".

Inoltre, sebbene la direttiva 2004/38 non definisca il termine «coniuge», la struttura dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, consente di affermare che la nozione di «coniuge» rinvia a quella di «matrimonio», come già riconosciuto dalla Corte di giustizia¹. Tuttavia il **termine coniuge** – secondo l'Avvocato generale – è **“neutro dal punto di vista del genere” e quindi indipendente dall'orientamento sessuale**². Al riguardo – ha proseguito l'Avvocato generale – il diritto dell'Unione dev'essere interpretato “alla luce delle circostanze odierne”, ossia tenendo conto della “realtà contemporanea” dell'Unione. Infatti, il diritto non può “isolarsi dalla realtà sociale e non può non adattarsi ad essa nel più breve tempo possibile. Altrimenti, c'è il rischio di imporre punti di vista superati e di assumere così un ruolo statico”.

Quando la direttiva 2004/38 è stata adottata, soltanto due Stati membri dell'Unione – Belgio e Paesi Bassi – si erano dotati di una legge che consentiva il matrimonio alle persone dello stesso sesso. Da allora altri undici Stati membri hanno modificato la propria legislazione in tal senso e il matrimonio omosessuale sarà possibile anche in Austria entro il 1° gennaio

¹ Cfr. sentenza 25 luglio 2008, Metock e a. (C-127/08).

² I lavori preparatori della direttiva 2004/38 permettono, secondo l'Avvocato generale, “di confermare che la neutralità della parola scelta è voluta. Infatti, mentre il termine «coniuge» era già utilizzato senza ulteriori indicazioni dalla Commissione nella sua proposta iniziale, il Parlamento ha voluto che l'indifferenza del sesso della persona fosse menzionata mediante l'aggiunta dei termini «a prescindere dal sesso, secondo la relativa legislazione nazionale». Tuttavia, il Consiglio dell'Unione europea ha espresso la propria esitazione ad optare per una definizione del termine «coniuge» che includesse esplicitamente i coniugi dello stesso sesso dal momento che soltanto due Stati membri, all'epoca, avevano adottato una legislazione che autorizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la Corte aveva potuto constatare altresì che la definizione di matrimonio allora generalmente accettata dagli Stati membri faceva riferimento all'unione tra due persone di sesso opposto. Fondandosi sulle preoccupazioni del Consiglio, la Commissione preferì «limitare la [propria] proposta ad una nozione di “coniuge” inteso, in linea di principio, come coniuge di sesso diverso, fatti salvi gli sviluppi futuri in materia»”.

2019. Tale “riconoscimento giuridico del matrimonio omosessuale non è altro che il riflesso di un'evoluzione generale della società al riguardo. Le indagini statistiche lo confermano; l'autorizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso mediante referendum in Irlanda ne è altresì un'illustrazione. Benché esistano ancora sensibilità differenti sulla questione, anche all'interno dell'Unione, l'evoluzione ha nondimeno il carattere di un movimento generalizzato. Infatti, tutti i continenti conoscono ormai tale tipologia di matrimonio. Non si tratta dunque di un fatto connesso a una cultura o a una storia specifica ma corrisponde, al contrario, a un riconoscimento universale della pluralità delle famiglie”.

Questa evoluzione della società europea conduce, secondo l'Avvocato, ad interpretare la nozione di «coniuge» indipendentemente dall'orientamento sessuale.

Inoltre, la nozione di «coniuge» è connessa alla vita familiare e alla tutela conferitale dall'articolo 7 della Carta. Al riguardo, viene richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha confermato costantemente la libertà degli Stati di consentire il matrimonio alle persone dello stesso sesso e ha ritenuto che fosse «artificioso continuare a considerare che, contrariamente a una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa avere una “vita familiare” ai fini dell'articolo 8 (della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo)». Da allora, tale interpretazione è stata confermata più volte. La Corte EDU ha inoltre affermato che l'articolo 8 della CEDU impone agli Stati l'obbligo di offrire alle coppie omosessuali la possibilità di ottenere un riconoscimento legale e la tutela giuridica della loro coppia.

Questa evoluzione del diritto al rispetto della vita familiare sembra confermare un'interpretazione della nozione di «coniuge» necessariamente indipendente dal sesso delle persone interessate, allorché essa è circoscritta all'ambito di applicazione della direttiva 2004/38. Infatti, questa interpretazione “assicura in modo ottimale il rispetto della vita familiare, lasciando al contempo gli Stati membri liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Invece, un'interpretazione di segno contrario determinerebbe una disparità di trattamento tra le coppie sposate a seconda che siano

omosessuali o di sessi differenti giacché nessuno Stato membro vieta il matrimonio eterosessuale. Una simile disparità di trattamento, fondata sull'orientamento sessuale, sarebbe inaccettabile tenuto conto

della direttiva 2004/38 e della Carta, come interpretata alla luce della CEDU.”

(Corte di giustizia UE, conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-673/16)



ELENCO

ALLEGATO al n. **1/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

COMUNICAZIONI
SOCIALI

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220

(DPCM del 24/10/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 300 del 27/12/17, Serie generale)

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220

(Decreto legislativo n. 202 del 7/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 301 del 28/12/17, Serie generale)

Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

(Decreto legislativo n. 203 del 7/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 301 del 28/12/17, Serie generale)

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220

(Decreto legislativo n. 204 del 7/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 301 del 28/12/17, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Camera dei deputati, pdl n. 4764 del 30/11/17, on. Anzaldi, PD)

Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news

(Senato della Repubblica, DDL n. 3001 del 14/12/2017, sen. Zanda e Filippin, PD)

ECONOMIA
E
FINANZE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

(Legge n. 172 del 4/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 284 del 5/12/17, Serie generale)

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020

(Corte dei conti, decreto del 7/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 60 del 23/12/17, Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 299 del 23/12/17, Serie generale)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

(Legge n. 205 del 27/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 62/L del 29/12/17, Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 302 del 29/12/17, Serie generale)

EDUCAZIONE
E CULTURA

LEGISLAZIONE

ITALIA

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

(DPCM del 28/9/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 283 del 4/12/17, Serie generale)

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Legge n. 175 del 22/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 289 del 12/12/17, Serie generale)

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

(Decreto n. 195 del 3/11/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 297 del 21/12/17, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni concernenti la vigilanza degli istituti scolastici sull'uscita degli allievi minori di quattordici anni

(Camera dei deputati, PDL n. 4715 del 27/10/17, on. Malpezzi ed altri, PD)

Disposizioni concernenti la vigilanza degli istituti scolastici sull'uscita degli allievi minori di quattordici anni

(Camera dei deputati, PDL n. 4719 del 31/10/17, on. Cimbro, Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista-Liberi e Uguali)

FAMIGLIA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di finanziamento dell'istituzione di case famiglia protette per detenute madri con figli minori

(Camera dei deputati, PDL n. 4713 del 27/10/17, on. Maestri Andrea, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile - Liberi e Uguali)

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Camera dei deputati, PDL n. 4772 del 6/12/17, on. Galgano ed altri, Misto-Civici e Innovatori-Energie per l'Italia)

Modifica dell'articolo 540 del codice civile, in materia di diritti riservati a favore del coniuge

(Senato della Repubblica, DDL n. 3003 del 18/12/17, sen. Fucksia, Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche al codice penale relative all'introduzione dell'articolo 612-ter concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti

(Senato della Repubblica, DDL n. 2994 del 5/12/2017, sen. Di Maggio, Gruppo Noi con l'Italia)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

(Legge n. 179 del 30/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 291 del 14/12/17, Serie generale)

LEGISLAZIONE

UNIONE EUROPEA

Regolamento (Ue) 2017/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Regolamento pubblicato in Gazz. Uff. n. 55 del 17/7/17, II Serie speciale)

Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

(Raccomandazione pubblicata in Gazz. Uff. n. 56 del 20/7/17, II Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 4712 del 27/10/2017)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

(Legge costituzionale n. 1 del 4/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 291 del 14/12/17, Serie generale)

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

(Decreto legislativo n. 189 del 12/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 58/L del 19/12/17, Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 295 del 19/12/17, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici

(Camera dei deputati, pdl n. 4765 del 1/12/2017, on. Valente Valeria, PD)

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo

(Senato della Repubblica, DDL costituzionale n. 2992 del 30/11/2017, sen. Lo Moro ed altri, Gruppo Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali)

LEGISLAZIONE

UNIONE EUROPEA

Raccomandazione (Ue) 2017/761 della Commissione del 26 Aprile 2017 sul Pilastro Europeo dei Diritti Sociali

(Raccomandazione pubblicata in Gazz. Uff. n. 50 del 29/6/17, II Serie speciale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

(DPR del 12/10/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 289 del 12/12/17, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disciplina della pianificazione, della realizzazione e del funzionamento degli impianti di cremazione

(Camera dei deputati, pdl n. 4789 del 18/12/2017, on. Benedetti, M5S)

LEGISLAZIONE

LIGURIA

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private

(Legge regionale n. 9 dell' 11/5/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 48 del 2/12/17, III Serie speciale)

LEGISLAZIONE

EMILIA-ROMAGNA

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

(Legge regionale n. 8 del 31/5/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 51 del 23/12/17, III Serie speciale)